

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato LONGHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle retribuzioni del personale del settore pubblico

Presentata il 3 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le funzioni dello Stato e degli altri enti pubblici si sono ampliate, nel corso del tempo, comprendendo ambiti e oggetti molteplici, a provvedere ai quali sono stati via via costituiti organi, amministrazioni ed enti, regolati nelle forme giuridiche del diritto pubblico e sovente anche del diritto privato, destinati a esercitare poteri e a erogare servizi ritenuti necessari per la collettività.

Poiché il funzionamento di questi apparati è finanziato per la massima parte dalle contribuzioni dei cittadini, raccolte mediante il prelievo tributario, è dovere morale e politico far sì che ogni somma a ciò destinata sia spesa nel modo più utile ed efficace per il conseguimento del fine pubblico la cui cura è ad essi affidata. Il divario tra il costo degli apparati e il servizio da questi prestato costituisce infatti una delle maggiori e più fondate ra-

gioni d'insoddisfazione dei cittadini, e diviene sovente motivo di avversione e scontento, quando l'esercizio delle funzioni pubbliche è considerato più come ostacolo e gravame improduttivo o, peggio, come occasione di vantaggi indebiti e talora illeciti per coloro che di tali funzioni sono investiti.

Occorre che questi principi ispirino l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici secondo criteri di maggiore rispondenza agli interessi dei cittadini, come singoli e come collettività, così da assicurare risparmi duraturi e prestazioni superiori che possono essere garantiti solo da una profonda ristrutturazione della pubblica amministrazione. Le stesse tensioni esistenti tra diverse parti geografiche e settori sociali del Paese possono essere risolte con efficacia solo in questo contesto. Molte inchieste giudiziarie, anche re-

centi, hanno poi rivelato come non sia pensabile un risanamento duraturo delle finanze senza il risanamento della vita politica e amministrativa. Infatti, il fenomeno della corruzione costituisce una delle cause e delle conseguenze, di entità e d'importanza non trascurabili, del dissesto dei conti pubblici. Non è sufficiente la pur necessaria repressione per sconfiggere una corruzione che invade le strutture statali, regionali e locali, contribuisce a occultare la responsabilità delle decisioni anche al di fuori della responsabilità politica, sfrutta — quando non determina — una cultura giuridica che inflaziona la normativa, moltiplica controlli puramente formali, oscura i processi decisionali.

Tale sistema si fonda in larga parte su una sorta di fisiologia distorta costituita da una selva selvaggia di retribuzioni di fatto, privilegi anche normativamente fondati, prassi al limite della legalità che, per ampi settori della dirigenza statale e parastatale, rende la busta paga una componente trascurabile degli introiti reali, come già faceva notare Luigi Einaudi in una delle sue « *Prediche inutili* ». Nello stesso tempo vi è chi non gode di simili integrazioni dovendo fare fronte a grandi responsabilità, anche di spesa, con una retribuzione proporzionalmente ridicola. Esplorare questa giungla significa ricercare sperequazioni, privilegi e il terreno di coltura di una corruzione che si sviluppa sia laddove a responsabilità rilevanti non corrisponde una congrua retribuzione, sia laddove prestazioni extra-istituzionali determinano stridenti conflitti d'interessi.

Da queste considerazioni emerge la necessità di un'inchiesta parlamentare che, riprendendo e sviluppando quella già compiuta nella VII legislatura, chiarisca la situazione complessiva delle retribuzioni e degli altri emolumenti che gravano, diret-

tamente o indirettamente, sul bilancio dello Stato. È quindi essenziale che oggetto dell'inchiesta sia non soltanto il pubblico impiego in senso stretto, nelle sue articolazioni statale, regionale e locale, ma l'intero settore pubblico, compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, che — valendosi del rapporto d'impiego di diritto privato — hanno erogato enormi somme di denaro in stipendi talora difficilmente giustificabili, cui possono aggiungersi ingenti benefici collaterali (*fringe benefits*).

Inoltre l'inchiesta, pur nel rispetto dell'autonomia contabile ad essi costituzionalmente garantita, dovrà considerare anche gli apparati amministrativi degli organi costituzionali, i cui oneri ricadono comunque sul bilancio dello Stato: infatti, il Parlamento non potrebbe indagare sulle altre amministrazioni se non avvertisse il dovere di assicurare eguale chiarezza sulle proprie gestioni, tanto più che non vi sono altri organi legittimati a farlo, stante il richiamato principio generale dell'autonomia delle Assemblee legislative.

In definitiva, lo scopo dell'inchiesta proposta è di porre le condizioni per una riforma della pubblica amministrazione, che accresca la trasparenza e la funzionalità delle procedure e il rispetto dei diritti dei cittadini, in vista di una modernizzazione che, in piena aderenza con l'interesse generale, può condurre a significativi miglioramenti nella gestione e nella funzionalità delle amministrazioni, all'accrescimento della responsabilità di quanti vi operano e della considerazione di cui devono godere i pubblici impiegati presso i cittadini, al cui esclusivo servizio è posta la loro attività, e a consistenti risparmi di spesa, con sicuro vantaggio per i pubblici bilanci.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle retribuzioni del personale del settore pubblico, di seguito deominata: « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare in maniera esatta e completa l'entità delle retribuzioni e dei trattamenti di liquidazione e di pensione, di origine normativa o contrattuale, nonché di ogni altro compenso o emolumento di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo conseguito dal personale, compreso quello della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, dipendente, anche con rapporto di lavoro di diritto privato, dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, dagli enti pubblici economici, nonché da enti o da società a partecipazione pubblica. Sono parimenti incluse le amministrazioni a ordinamento autonomo, comprese quelle degli organi di rilevanza costituzionale, nonché le autorità di regolazione e di garanzia.

3. Le amministrazioni, gli enti e le società indicati al comma 2 comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutti gli atti rilevanti per la determinazione del trattamento economico di cui godono i loro dipendenti. Essi comunicano altresì le spese sostenute annualmente per corrispettivi relativi ad arbitrati, consulenze o collaudi, gettoni di presenza e ogni altra indennità o assegno non aventi natura retributiva, e trasmettono l'elenco, con i relativi compensi, del personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo, i cui oneri retributivi restano a proprio carico.

4. La Commissione acquisisce inoltre gli elementi che ad essa pervengono da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei

deputati e della Corte costituzionale sugli oggetti di cui ai commi 2 e 3.

5. La Commissione opera con i poteri e con le limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

1. La Commissione è composta dal presidente e da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in maniera proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione del suo Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto dai componenti della Commissione.

4. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.

5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria. Può altresì avvalersi dell'opera di consulenti, scelti tra studiosi altamente qualificati della pubblica amministrazione e del sistema politico italiano. I consulenti sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati su proposta della Commissione.

6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

ART. 3.

1. La durata della Commissione è stabilita in dodici mesi, decorrenti dalla data della sua costituzione.

2. Entro il termine indicato al comma 1, la Commissione presenta una relazione contenente un quadro complessivo e immediatamente comprensibile di tutti gli emolumenti erogati dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'articolo 1, compresi i corrispettivi di arbitrati, consulenze, collaudi, nonché i gettoni di presenza e tutte le indennità o gli assegni aventi natura anche non retributiva. La Commissione, sulla base dei dati rilevati, elabora proposte per la riforma della struttura delle retribuzioni e delle indennità del settore pubblico, in conformità ai principi degli articoli 36 e 51 della Costituzione.